

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il “Diritto allo Studio”
Personale della scuola

SOMMARIO

Art. 1 – Beneficiari del diritto

Art. 2 – Finalità dei permessi

Art. 3 – Determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto

Art. 4 - Tempi e modi di presentazione delle domande

Art. 5 - Documentazione delle domande e attività di regolarizzazione

Art. 6 - Formazione delle graduatorie

Art. 7 - Emanazione dei provvedimenti

Art. 8 - Durata e modalità di fruizione dei permessi

Art. 9 - Sostituzione e riorganizzazione del servizio

Art. 10 - Giustificazione dei permessi

Art. 11 - Informazione

Art. 12 - Interpretazione autentica

Art. 13 - Validità del contratto

Contratto Collettivo Integrativo Regionale

concernente i criteri per la fruizione dei permessi allo studio del personale della scuola per il quadriennio
2016-2019

(art. 4, comma 4, del C.C.N.L. 2006/2009)

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 11:00, in Palermo presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, in sede di contrattazione decentrata regionale,
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art.3 del D.P.R. 395/88;
VISTO il D.L.vo n. 150 del 27/09/2009;
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;

tra

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

e

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL

SI STIPULA

Il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Art. 1 – Beneficiari del diritto –

1. Può usufruire dei permessi il personale in servizio a tempo indeterminato ed il personale a tempo determinato con contratto stipulato dal dirigente dell'Ambito Territoriale e/o dal dirigente scolastico fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche nonché il personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica. In caso di contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all'orario contrattuale, si ridurrà proporzionalmente il numero di ore di permesso.
2. La fruizione del beneficio per il personale a tempo determinato, con il riconoscimento di tutte le prerogative previste dal presente C.C.I.R. e nel rispetto dei limiti ivi previsti, è subordinata all'accoglimento delle domande del personale con contratto a tempo indeterminato.

3. Nell'ipotesi in cui, dopo aver soddisfatto le istanze del personale a tempo indeterminato, residui una quota di permessi inferiore al 5% da destinare al personale a tempo determinato, si procederà ad una compensazione tra le due categorie di personale fino al raggiungimento della predetta percentuale.

Art. 2 – Finalità dei permessi –

1. L'istituto dei permessi retribuiti per il diritto allo studio ha come finalità l'accrescimento del grado di formazione culturale del lavoratore e, al tempo stesso, professionale del dipendente; quest'ultimo scopo costituisce anche interesse prioritario dell'amministrazione scolastica, anche alla luce delle disposizioni contrattuali.

Art. 3 – Determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto –

1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare il 3% (tre per cento) delle unità complessive di personale in servizio nella singola provincia in ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma precedente, va considerata come base di calcolo la dotazione organica provinciale complessiva, a qualunque titolo composta, compreso, esemplificativamente, l'eventuale personale in esubero, il numero di posti in deroga e il numero di docenti di religione cattolica.
3. Il contingente complessivo dei permessi è diviso proporzionalmente, sulla base della rispettiva consistenza organica, fra:
 - o personale docente, distinto per gradi d'istruzione;
 - o personale educativo;
 - o personale ATA, distinto per profilo professionale.
4. E' ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia.
5. Al termine delle operazioni gli Ambiti Territoriali comunicheranno alla Direzione Generale le situazioni dei rispettivi territori segnalando il numero dei permessi concessi nel rispetto del 3% nonché l'eventuale sussistenza di richieste non accolte o al contrario di permessi inutilizzati. Sulla base di tali comunicazioni, le parti firmatarie del presente contratto concorderanno le modalità per una eventuale compensazione fra i contingenti delle diverse province della regione. Laddove, soddisfatte tutte le richieste del personale avente titolo, residuassero dei permessi concedibili, l'utilizzazione dei medesimi sarà oggetto di specifica intesa regionale.

Art. 4 – Tempi e modi di presentazione delle domande –

1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio indirizzata al Dirigente dell'Ambito Territoriale deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. Il personale inoltra la domanda per via gerarchica, tramite la propria scuola di servizio, all'Ambito

territoriale competente per territorio.

3. Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purchè prodotte prima dell'inizio dell'anno solare di riferimento, nel caso che, esaudite positivamente tutte le istanze presentate nei termini, rimanga disponibile parte dell'aliquota fissata per l'anno medesimo.
4. Il personale con contratto a tempo determinato stipulato oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo e comunque entro il 31 dicembre, potrà presentare la relativa domanda entro i dieci giorni successivi alla stipulazione del proprio contratto individuale, secondo le modalità di cui al comma precedente, fermo restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente come sopra determinato.

Art. 5 – Documentazione delle domande e attività di regolarizzazione –

1. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del DPR 395/88, i seguenti dati:
 - o nome e cognome, luogo e data di nascita;
 - o motivo di richiesta dei permessi, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 8;
 - o durata dei permessi da utilizzare durante l'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto e/o della preparazione e sostenimento degli esami;
 - o ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
 - o anzianità di servizio riconosciuta o riconoscibile ai fini della carriera;
 - o indicazioni dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto, ovvero delle condizioni di non avere mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
2. La documentazione richiesta può essere sostituita con dichiarazioni personali.

Art. 6 – Formazione delle graduatorie –

1. Il dirigente dell'Ambito Territoriale ricevette le domande, formerà, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie distinte secondo le tipologie di personale di cui al precedente art. 3, rispettando il seguente ordine di priorità:
 - a. iscrizione e frequenza, per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza. Gli istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati nell'ambito della regione di servizio;
 - b. iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione (indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, del diploma in Didattica della Musica e di corsi di riconversione professionale; frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento (laurea triennale più eventuale laurea specialistica – anni 3+2, da considerare unitariamente) o di istruzione secondaria. In quest'ultimo caso l'istituto da frequentare deve essere ubicato nell'ambito della regione di servizio;
 - c. iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi "master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione **e corsi abilitanti**

- (ad esempio i Tirocini Formativi Attivi), purché tutti di durata almeno annuale e con esame finale;
- d. frequenza di corsi relativi al Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicativo e metodologico-didattico dei docenti di scuola primaria privi dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese e C.L.I.L. (*Content and Language Integrated Learning*);
 - e. iscrizione a corsi on-line finalizzati al conseguimento di titoli corrispondenti a quelli sopra indicati
2. Il presente contratto non disciplina la partecipazione a corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, destinati ai docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero, trattandosi di attività di formazione obbligatoria.
3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nel precedente comma, fermo restando l'anzianità di servizio, il personale sarà graduato come segue:
- o Il personale che ha già usufruito dei permessi, nei limiti della durata legale del corso di studi;
 - o Il personale, già in graduatoria, che non abbia usufruito delle 150 ore, nel periodo corrispondente agli anni legali del corso di studi;
 - o Il personale nuovo iscritto;
 - o Il personale che ha superato il periodo legale del corso di studi, entro il limite massimo consentito dalle iscrizioni universitarie per i fuori corso.
- A parità di condizioni sarà data precedenza al più giovane di età.
4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o pluriennale, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del DPR 395/88 come di seguito specificati:
- a) corsi universitari e post universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6 e 8 della legge 341/90;
 - b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione previsti dall'ordinamento scolastico.
5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all'albo dell'Ambito Territoriale e comunicate a tutte le scuole della provincia e alle OO.SS. firmatarie del presente contratto. Avverso le graduatorie, entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione, è ammesso ricorso in opposizione al dirigente dell'Ambito Territoriale. Il ricorso è deciso in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo esito viene comunicato direttamente all'interessato.

Art. 7 – Emanazione dei provvedimenti –

1. I provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere adottati, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, dai dirigenti scolastici delle scuole di servizio, sulla base delle autorizzazioni concesse dal dirigente dell'Ambito Territoriale. Limitatamente all'a.s. 2015/2016 i provvedimenti formali di concessione dei permessi potranno essere adottati entro il mese di gennaio 2016.

Art. 8 – Durata e modi di fruizione dei permessi –

1. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti dalle altre disposizioni normative e contrattuali.
2. I permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali. Essi sono fruibili dal 1 gennaio al 31 dicembre.
3. Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per la partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami;
4. I permessi sono fruibili per la preparazione di esami o prove e/o per la redazione della tesi di laurea o di diploma in misura non superiore al 15% del numero di ore complessivo, con arrotondamento alla frazione di ora superiore. In tali ipotesi, i permessi devono essere fruiti nei 10 giorni antecedenti la data dell'esame e il personale beneficiario deve presentare apposita certificazione relativa all'effettivo sostenimento dell'esame.
5. Nell'ambito delle 150 ore individuali può essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
6. Per la frequenza di corso di durata inferiore a 1500 ore o 60 cfu i permessi sono concessi per un ammontare ridotto in proporzione alla effettiva durata del corso.
7. Il personale beneficiario del diritto deve con congruo anticipo (almeno cinque giorni feriali prima dell'inizio) comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede, e del tempo richiesto per lo studio e la preparazione degli esami nei limiti di cui al comma 4.
8. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:
 - o permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
 - o permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
 - o cumulo di permessi giornalieri.

Art. 9 – Sostituzione e riorganizzazione del servizio –

1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il personale, a prescindere dall'ottenimento del beneficio previsto dal DPR n. 395/88, possa usufruire realmente del diritto allo studio e salve le norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha diritto a turni di lavoro e a un riadattamento dell'organizzazione del lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio.
2. Per la concreta fruizione del diritto allo studio il dirigente scolastico è tenuto ad attivare le idonee misure atte a sopperire alla assenza del personale, secondo la normativa vigente in materia del personale temporaneamente assente.

Art. 10 – Giustificazione dei permessi –

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non

oltre l'anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.

2. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario non sia possibile presentare certificazione rilasciata dall'autorità competente, ovvero, con riferimento alla frequenza delle Università telematiche al piano delle attività, è accettata la dichiarazione personale sotto la propria piena responsabilità, fatto salvo il controllo da parte dell'amministrazione.
3. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.
4. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.
5. Per l'attività di studio e la preparazione degli esami ai sensi dell'art. 8, comma 4, deve essere presentata la certificazione relativa al sostenimento dell'esame; per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami e della frequenza.

Art. 11 – Informazione –

1. Annualmente il Direttore Regionale, comunica alle OO.SS. firmatarie del presente contratto il numero complessivo dei permessi possibili.
2. Comunica, altresì, acquisite le domande dei richiedenti, il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per qualifica. Comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
3. Per consentire la massima diffusione tra tutto il personale della scuola, gli Ambiti Territoriali, comunicheranno con apposita circolare, da inviare annualmente a tutte le istituzioni scolastiche e educative della provincia con congruo anticipo, i termini e le modalità previsti dal presente contratto nonché l'eventuale modello di domanda, necessari per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.
4. La Direzione Regionale invierà a tutte le istituzioni scolastiche e educative il presente contratto che, a cura dei dirigenti scolastici, sarà portato a conoscenza di tutto il personale della scuola.

Art. 12 – Interpretazione autentica –

1. In caso di controversia sull'interpretazione del testo dell'accordo ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata un incontro, da tenersi entro 10 giorni, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto.
3. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le procedure previste dal precedente art. 11.

Art. 13 – Validità del contratto –

1. Gli effetti giuridici del presente contratto, quadriennale, decorrono dalla data di stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo regionale sulla stessa materia.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno apportate a seguito di verifica, richiesta dalle parti firmatarie entro il 15 settembre di ogni anno o saranno apportate a seguito di nuove e diverse norme di legge e/o contrattuali.

Organizzazioni Sindacali

Delegazione Pubblica

FLC-CGIL Scuola	Graziamaria Pistorino	Il Direttore Generale Maria Luisa Altomonte
CISL Scuola	Francesca Bellia	Il Dirigente – Uff. IV - Luca Girardi
UIL Scuola	Claudio Paraspоро	
FGU Gilda	Giuseppina Dieli	
SNALS-CONFSAL	Giovanni Di Pisa	